



3 minuti per i giovani.

Onorevoli Consiglieri nazionali,
Onorevoli Consiglieri agli Stati,

per leggere questo parere vi basteranno tre minuti. Solo tre minuti per uno spaccato preciso e pertinente di un oggetto concernente l'infanzia e la gioventù.

Con i migliori auguri di una proficua sessione invernale 2023, *Sami Kanaan, presidente della CFG*

Preservare il principio fondamentale del diritto penale minorile

Con il pacchetto di misure Esecuzione delle sanzioni 22.071 («Codice penale e diritto penale minorile. Modifica»), nei confronti dei giovani che avranno commesso un assassinio dopo il compimento dei 16 anni potrà essere ordinato un internamento al termine della sanzione inflitta secondo il diritto penale minorile. La CFG è contraria a questo inasprimento del diritto penale minorile, che è in contraddizione con il principio fondamentale del diritto in materia.

L'introduzione dell'internamento per i giovani costituisce un ulteriore passo verso l'inasprimento del diritto penale minorile. Secondo la CFG, è una direzione sbagliata che non risolverà il problema dei reati gravi commessi dai minori. Questa misura metterà invece a repentaglio il piano esistente, avanzato e collaudato, che mira a influenzare positivamente i giovani ancora in fase di sviluppo per prevenire i casi di recidiva.

Il diritto penale minorile differisce sostanzialmente dal diritto penale degli adulti, in quanto non è incentrato sul reato commesso, ma sul giovane autore del reato. La misura dell'internamento è prevista per il diritto penale degli adulti e contraddice direttamente questo principio guida.



L'internamento contraddice il principio fondamentale del diritto penale minorile.

I giovani delinquenti devono essere reintegrati nella società attraverso misure e sanzioni appropriate e dissuasi dal commettere ulteriori reati. Questo è il principio guida del diritto penale minorile.¹ L'accento è posto quindi sullo spirito educativo. Poiché lo sviluppo dei giovani per quanto riguarda il loro atteggiamento verso la vita e il loro comportamento non è concluso, è ancora possibile raggiungerli e influenzarli con misure penali e interventi educativi. La procura dei minorenni decide le misure necessarie tenendo conto delle condizioni di vita e delle esigenze dei giovani. Questo principio si applica indipendentemente dalla gravità del reato e dalla pericolosità del giovane.

¹ Basler Kommentar StGB/JStG, 4a ed., 2019, Hug/Schläfli/Valär, Vor Art. 1 JStG N 9-10



L'internamento costituisce una grave ingerenza nella libertà personale dell'interessato, poiché non riguarda più il reato commesso, per il quale egli è già stato punito, ma il rischio di recidiva. Non ha una funzione riparativa. Il suo scopo è piuttosto quello di ridurre il rischio di recidiva. Per questo motivo, e per il principio di proporzionalità, è necessaria una previsione affidabile della pericolosità del giovane prima di poter ordinare questa misura.



Nel caso dei giovani, a causa di numerosi fattori d'influenza è difficile fare una previsione della loro pericolosità.

Tuttavia, una previsione del genere è già difficile da fare nel diritto penale degli adulti. Nel caso dei giovani, il cui sviluppo, soprattutto cerebrale, prosegue fino all'età di 25 anni, non è possibile prevedere in modo chiaro un eventuale comportamento futuro, un elemento necessario per ordinare un internamento. Poiché lo sviluppo durante l'adolescenza è contraddistinto da cambiamenti fisici, psichici e sociali, è particolarmente difficile valutare la probabilità di recidiva nei giovani che hanno commesso reati.² Oltre a un eventuale disturbo rilevante per il reato e alle caratteristiche di rischio già emerse nella personalità del giovane, a incidere sul rischio di recidiva vi sono numerosi fattori incerti, ad esempio la famiglia, l'ambiente, le relazioni con il partner o la situazione scolastica e formativa. Nei giovani il rischio di commettere un reato dipende quindi maggiormente da fattori situazionali rispetto agli adulti.³

È proprio questa fase di sviluppo che costituisce la base e la fonte del diritto penale minorile e che è in diretto contrasto con il principio su cui poggia l'internamento. Complessivamente, quindi, il rischio di un errore di valutazione nel fare la previsione è più elevato per quanto riguarda i giovani. Non è possibile fare riferimento ai precedenti giudiziari degli interessati, come avviene di consueto per i comportamenti predittivi, in quanto a causa della loro giovane età tale periodo di confronto manca o non è sufficientemente significativo.

La modifica prevista metterà a rischio il sistema, che si basa sul principio fondamentale secondo cui con un sostegno adeguato un giovane può tornare sulla strada della legalità. La possibilità di ordinare un internamento nei procedimenti penali minorili presupporrebbe che si possa fare una previsione della pericolosità dei giovani interessati. Tuttavia, questo contraddice chiaramente il principio fondamentale secondo cui i giovani possono ancora svilupparsi in una direzione diversa. Ci si chiede inoltre se uno sviluppo positivo sia ancora auspicabile per i giovani nei confronti dei quali potrebbe essere ordinato un internamento. Per questi motivi la CFGI raccomanda di attenersi al principio fondamentale del diritto penale minorile e di respingere la prevista introduzione dell'internamento per i giovani autori di reati.



Informazioni complementari

Commissione federale per l'infanzia e la gioventù CFGI

Effingerstrasse 20, 3003 Berna

Tel. +41 58 462 92 26

ekkj-cfej@bsv.admin.ch

www.cfig.ch

² Marcel Aebi/Cornelia Bessler, «Prognoseerstellung», in: Oliver Bilke-Hentsch/Kathrin Sevecke (a c. di) *Aggressivität, Impulsivität und Delinquenz, Von gesunden Aggressionen bis zur forensischen Psychiatrie bei Kindern und Jugendlichen*, Stoccarda 2017, pag. 119 segg.

³ Marcel Aebi / Lorenz Imbach / Nicole Holderegger / Cornelia Bessler, *Jugendstrafrechtliche Gutachten in der Schweiz*, AJP/PJA 12/2018 pag. 1461 segg.